

**DPH DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SEDE PESCARA
DPH000 UFFICI DI SUPPORTO
DPH000002 UFFICIO AFFARI GIURIDICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI**

DGR n. 648-C del 10/10/2024

OGGETTO: PROCESSO DI RIASETTO COMPLESSIVO, RIORGANIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI REGIONALI. AVVIO DEL PROGETTO DI FUSIONE EX ARTT. 2501 SS. C.C. TRA L'AZIENDA REGIONALE DELLE AREE PRODUTTIVE (ARAP) ED IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA PESCARA-CHIETI (CSI). INDIRIZZI OPERATIVI E ATTIVITÀ CONSEGUENTI

Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 10/10/2024

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	ASSENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPH DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SEDE PESCARA

DPH000 UFFICI DI SUPPORTO

DPH000002 UFFICIO AFFARI GIURIDICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

OGGETTO: PROCESSO DI RIASSETTO COMPLESSIVO, RIORGANIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI REGIONALI. AVVIO DEL PROGETTO DI FUSIONE EX ARTT. 2501 SS. C.C. TRA L'AZIENDA REGIONALE DELLE AREE PRODUTTIVE (ARAP) ED IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA PESCARA-CHIETI (CSI). INDIRIZZI OPERATIVI E ATTIVITÀ CONSEGUENTI

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale L.R. 29 luglio 2011, n. 23, avente ad oggetto il “*Riordino delle funzioni in materia di aree produttive*” ed istitutiva dell’Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP;
- la Legge Regionale L.R. 24 marzo 2009, n. 4, avente ad oggetto i “*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*”;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- gli artt. 31 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”;
- D.G.R. 28 dicembre 2023 n. 964, avente ad oggetto il “*Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2022 - Art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. ii. “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- D.G.R. 30 agosto 2023 n. 517-C, avente ad oggetto il “*Documento di Economia e Finanza Regionale 2024 - 2026. Approvazione e presentazione al Consiglio Regionale*”.

RILEVATO che l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) è stata costituita in data 3 aprile 2014, tramite atto di fusione Rep. N. 172515, raccolta n. 43684, e che l'effetto della fusione decorre dal 08/04/2014, senza soluzione di continuità con gli ex Consorzi di Sviluppo Industriale;

CONSIDERATO, inoltre, che a seguito della circolare MEF n. 148602 del 10.12.08, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, i Consorzi per lo Sviluppo Industriale erano qualificati, ope legis, quali Enti Pubblici economici e che conseguentemente l'ARAP è da considerarsi tale poiché risultante dalla fusione di n. 6 Consorzi per lo Sviluppo Industriale, non essendovi stata interruzione delle attività che sono proseguite senza soluzione di continuità;

PRESO ATTO che:

- l'art. 22 dello Statuto di ARAP pone in capo alla Regione Abruzzo la direzione, il coordinamento, la tutela e la vigilanza di ARAP, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal proprio Statuto;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della L.R. n. 27/2005 dispone testualmente quanto segue: *...le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi i componenti di comitati, di istituti, di commissioni e di organismi regionali o interregionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione...., hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 180 (centottanta) giorni".*
- alla luce della predetta previsione legislativa, entro i centottanta giorni successivi alla decadenza ex art. 1, commi 2 e 3, della L.R. n. 27/2005, gli organi di direzione politica competenti provvedono, nel rispetto delle procedure di settore, alla ricostituzione degli organi decaduti ai sensi del precedente comma, salva l'avvenuta conferma. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento dei successori, gli organi decaduti restano in carica in regime di proroga e i loro poteri sono limitati all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;
- con nota Prot. n. RA 0164568/24 del 19 aprile 2024, il Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo ha esortato il Consiglio di Amministrazione dell' Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) alla stretta osservanza delle norme sopra richiamate, con invito a limitare la propria attività soltanto agli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli urgenti e indifferibili, attesa la vigenza dell'attuale periodo di *prorogatio* intercorrente dalla data d'insediamento del nuovo Consiglio Regionale (10 aprile 2024) ai successivi 180 giorni;

CONSIDERATO che:

- in fase di prima attuazione della Legge Regionale L.R. 29 luglio 2011, n. 23, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara-Chieti (di seguito, denominato CSI) non è potuto confluire nell'ARAP a causa della sua ingente massa debitoria;
- siffatta situazione debitoria, ha imposto alla Giunta Regionale l'avvio di una procedura liquidatoria con la nomina di tre specifici Commissari;

RILEVATO che, relativamente alla sopramenzionata massa debitoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI), essa scaturisce dalla seguente vicenda:

·con, decreto del 17 novembre 1970, il Prefetto di Chieti pronunciava così l'espropriazione per pubblica utilità in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti di aree site nel Comune di S. Giovanni Teatino da destinare alla costruzione della suddetta arteria stradale ed il concessionario avviava i lavori di realizzazione dell'insieme di infrastrutture viarie di collegamento autostradale denominata "Asse Attrezzato Chieti-Pescara" – "R.A.12 Raccordo autostradale Chieti-Pescara";

·alcuni proprietari, tuttavia, non accettarono *illo tempore* l'indennità offerta e determinata in base all'art. 13, Legge n. 2892/1885 e dell'art. 1, Legge n. 904/1965, contestando l'inadeguatezza della stessa e, quindi, richiedendo una rideterminazione dell'indennità di esproprio; ciò comportava l'avvio di alcuni giudizi di opposizione alla stima conclusisi dopo oltre venti anni con sentenze che riconoscevano agli aventi diritto un prezzo di esproprio a carico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI);

·alla luce di tali soccombenze, l'art. 1, comma 513, Legge n. 197/2022 ha disposto l'autorizzazione della spesa di € 14.000.000 a carico del bilancio dello Stato per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società ANAS Spa, delle predette infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della Regione Abruzzo;

·in esecuzione di siffatto precetto normativo di rango nazionale, si è addivenuti alla stipulazione di apposita Convenzione tra Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti - Regione Abruzzo - Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – Pescara per l'attuazione delle disposizioni contemplate dall'art. 1, comma 513, Legge 29 dicembre 2022 n. 197. Piano di ripartizione delle somme stanziato in attuazione dell'art. 1, comma 513, Legge n.197/2022, deliberato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – Pescara (CSI) ed approvato dalla Regione Abruzzo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 502 del 30 agosto 2023;

·che si è avviata, in data 20 giugno 2024, la procedura di liquidazione dei creditori sopra meglio indicati, in virtù della citata disposizione normativa di rango nazionale;

SOTTOLINEATO che il pagamento dei predetti debiti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI) consente a quest'ultimo di acquisire una esposizione debitoria notevolmente ridotta nella misura di € 17.640.283,18;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di produrre un'ulteriore e significativa contrazione della residua massa debitoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI) - già così notevolmente ridotta - per ulteriori circa € 5.000.000, attraverso un'attività che necessita di una figura commissariale liquidatoria *ad hoc* munita poteri differenti rispetto a quelli conferiti agli attuali commissari liquidatori (dalle direttive impartite con Delibera n. 627 del 19 novembre 2011 che ha attribuito al Collegio liquidatorio esclusivamente l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza dell'Ente);

RILEVATO che, operando in tal senso, è finalmente possibile rendere il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI) passibile di unione, completando così il processo di fusione con tutti gli altri Consorzi Industriali già assorbiti dall'ARAP a seguito della Legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23;

RAVVISATA, inoltre, l'opportunità e la necessità di adeguare competenze ed interventi di ARAP alle mutate esigenze di sviluppo economico, richieste dal mercato e dall'evoluzione normativa in campo di transizione ecologica e digitale, rafforzando l'esigenza di maggiore competitività ed innovazione delle aree industriali abruzzesi a servizio delle imprese che operano ed investono sul territorio regionale;

RILEVATO, al contempo, che lo scenario economico, profondamente mutato, impone una riorganizzazione dell'intero sistema di supporto e crescita dei distretti industriali d'Abruzzo, tale da imporre un nuovo pronunciamento del legislatore regionale che, superando l'attuale Legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23, sia capace di creare un apposito ente pubblico economico vigilato dalla Regione Abruzzo e deputato a:

- rafforzare l'attrattività e la competitività delle proprie attività produttive;
- creare un sistema regionale integrato volto al sostegno, all'insediamento ed allo sviluppo delle imprese operanti sul territorio regionale;
- attrarre nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale;
- svolgere le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dell'Azienda Regionale delle Aree Produttive

(ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI);

·interagire con altre aree destinate ad attività produttive site sul territorio regionale, previo accordo con i Comuni interessati;

·supportare il Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di attività produttive nell'attività di attrazione degli investimenti sul territorio della Regione Abruzzo;

VISTO, altresì, il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, che ha previsto, all'art. 30, una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che gli enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino di servizio, sono tenuti ad effettuare - in sede di prima applicazione - entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo e, quindi, entro il 31 dicembre 2023;

EVIDENZIATO che, alla luce delle considerazioni sopra meglio riportate è necessario concludere il percorso di fusione dei consorzi industriali avviato con la L.R. n. 23/2011, predisponendo gli atti necessari per la fusione tra Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) e Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI);

RILEVATO, al contempo, che la L.R. n. 23/2011 è da considerarsi non più coerente rispetto al mutato quadro normativo ed economico;

SOTTOLINEATO che la fusione tra Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) e Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI) deve avvenire nell'ottica della razionalizzazione degli enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza della Regione Abruzzo;

RITENUTO che, in attuazione dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo, nonché ai sensi dell'art. 2, L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali), tale obiettivo è perseguibile presentando al Consiglio Regionale un disegno di legge regionale di iniziativa giuntale avente ad oggetto il riassetto complessivo della materia delle aree industriali regionali, nonché la fusione tra l'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara;

EVIDENZIATO che tale fusione *ope legis* tra l'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara deve avvenire

nel rispetto delle modalità operative previste dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili;

VALUTATO che la fusione *ope legis* dell’Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara (CSI) deve essere anche l’occasione per razionalizzare i sistemi di gestione e controllo della spesa, anche alla luce della situazione di sofferenza del bilancio attuale dell’ARAP connotato da debiti strutturali, anche di natura erariale;

RILEVATO, al contempo, che l’attenzione ai debiti strutturali delle società partecipate e degli enti pubblici economici vigilati è stato richiamata anche dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo, la quale, in sede di Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale della Regione Abruzzo per l’Esercizio Finanziario 2022 nel corso dell’udienza del 20 luglio 2023, ha testualmente ricordato che: *“In merito, si richiama in materia la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020) e, da ultimo, per quanto di interesse, la recente sentenza n. 110/2023 Corte Cost., in cui la Consulta declina il principio del divieto di soccorso finanziario ex art. 14, comma 5, TUSP, quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in riferimento alle procedure di liquidazione delle società partecipate, rammentando che “il disposto dell’art. 2325, primo comma, cod. civ., a tenore del quale «[n]elle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio», vale altresì nella fase di liquidazione della società, ai sensi dell’art. 2495, terzo comma, cod. civ.”.*”

EVIDENZIATO, nello specifico, che, relativamente al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara (CSI), la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo, in sede di Giudizio di Parificazione del Rendiconto Generale della Regione Abruzzo per l’Esercizio Finanziario 2022 nel corso della già citata udienza del 20 luglio 2023, ha ribadito che, il protrarsi dal 2011 di uno stato di liquidazione, a più riprese definito dal Collegio dei liquidatori come insostenibile, costituisce *ex se*, alla luce dei principi ordinamentali di riferimento, una grave criticità e un indice del mancato esercizio dei poteri di indirizzo e controllo regionali. Tale assunto assume maggior rilievo, secondo la Corte dei Conti, alla luce del predetto intervento legislativo disposto, come detto, dall’art. 1, comma 513, Legge n. 197/2022, la cui attivazione ha consentito di ridurre, in parte, l’esposizione debitoria del Consorzio dovuta al contenzioso pendente con gli espropriati e risalente alla costruzione dell’*“Asse Attrezzato Chieti-Pescara – R.A.12 Raccordo autostradale Chieti-Pescara”*;

CONSIDERATO che la fusione tra l’Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Pescara – Chieti (CSI) è funzionale alla realizzazione di un servizio di interesse pubblico tale da assicurare, date le circostanze del

caso concreto e previa valutazione delle necessità del territorio, una gestione unitaria e diretta maggiormente efficiente, rispetto alle attuali singole gestioni dell'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI);

RITENUTO che, in attuazione dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo, nonché ai sensi dell'art. 2, L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali), l'obiettivo di fusione tra l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI) è perseguibile presentando al Consiglio Regionale un disegno di legge regionale di iniziativa giuntale avente ad oggetto la "*Istituzione dell'Agenzia Regionale Unica delle Attività Produttive (ARUAP)*" (**Allegato A**), di seguito, denominata ARUAP, unitamente alla Relazione di accompagnamento al DDLR(**Allegato B**);

EVIDENZIATA, pertanto, che la predetta scelta di alta amministrazione è volta al conseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione sistemica delle aree industriali regionali;

RITENUTO funzionale allo scopo, per quanto sopra esplicitato in ordine alla gestione degli Enti e alla gestione della procedura di fusione, procedere alla nomina di un Commissario straordinario per ARAP e di un Commissario straordinario liquidatore per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara – Chieti (CSI), da individuare preliminarmente tra i dipendenti della Giunta Regionale muniti di specifiche esperienze in materia;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 3, seconda parte, Legge Regionale, 24 marzo 2009, n. 4 (Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 28 agosto 2023, n. 40 – quale novella legislativa che disapplica, *ope legis*, tutte le disposizioni legislative antecedenti e contrarie, nonché le eventuali previsioni statutarie contrarie alla norma) dispone testualmente che "*...in ogni ulteriore caso in cui si renda necessaria la nomina di un commissario, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina un commissario per la gestione straordinaria dell'ente regionale interessato*";

PRESO ATTO della nota Prot. del n. 108 del 7 ottobre 2024 (**Allegato C**), con la quale il competente Assessore alle Attività Produttive, sentito il Presidente della Giunta regionale, ha, ai sensi dell'art. 6, comma 3, seconda parte, Legge Regionale 24 marzo 2009, n. 4, così come novellato dall'art. 6, comma 1, L.R. 28 agosto 2023 n. 40, proposto i seguenti nominativi di ritenuti idonei a svolgere gli incarichi in argomento, scelti preliminarmente tra i dipendenti della Giunta Regionale e muniti di specifiche esperienze in materia:

a) Commissario per la gestione straordinaria dell'Agenda Regionale delle Attività Produttive (ARAP): Avv. Mario Battaglia;

b) Commissario per la gestione straordinaria e liquidatoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI): Dott.ssa Lorella Franciotti.

STABILITO che il compenso dei predetti Commissari per la gestione straordinaria è a carico dei rispettivi enti commissariati e che non può comunque superare quello previsto per il Presidente dell'ARAP;

RITENUTO di demandare al Dipartimento competente in materia di attività produttive l'acquisizione de:

·l'assenso di dell'Avv. Mario Battaglia e della Dott.ssa Lorella Franciotti a prestare la propria attività di Commissario per la gestione straordinaria dell'Agenda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e di Commissario per la gestione straordinaria e liquidatoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI);

·le dichiarazioni di dell'Avv. Mario Battaglia e della Dott.ssa Lorella Franciotti circa l'insussistenza di ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi;

·le dichiarazioni di dell'Avv. Mario Battaglia e della Dott.ssa Lorella Franciotti circa l'impegno ad assolvere tutti i compiti afferenti l'incarico principale dichiarandone la compatibilità con l'incarico aggiunto;

EVIDENZIATO che al fine di efficientare i tempi e le operazioni necessarie, ciascuno dei suddetti Commissari si avvarrà del supporto operativo di due sub-Commissari, scelti preliminarmente tra i dipendenti della Giunta Regionale e muniti di specifiche esperienze in materia con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario delegato. I predetti sub-commissari, avranno l'onere di coadiuvare il Commissario nella rappresentanza della struttura commissariale partecipando alle sedute di approvazione delle delibere;

STABILITO che il compenso dei predetti sub-Commissari per la gestione straordinaria è a carico dei rispettivi enti commissariati e che non può comunque superare la metà di quello previsto per il Presidente dell'ARAP;

DATO ATTO che per i Commissari e gli eventuali sub-Commissari, se individuati preliminarmente all'interno della struttura regionale, non si ravvisa la necessità di

autorizzazione ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, essendo incarichi conferiti ai propri dipendenti dagli organi della Giunta regionale e che, pertanto, non si applica il disciplinare approvato con D.G.R. n. 590/2018;

EVIDENZIATO che, qualora, i Commissari straordinari ed i sub-Commissari straordinari siano dipendenti della Regione Abruzzo, trova applicazione la disciplina dei permessi e delle aspettative contenuta nel Capo IV del Titolo III del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, relativa allo stato giuridico degli amministratori locali;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra meglio esposto, il presente provvedimento costituisce decisione politico-amministrativa - determinato dalla necessità di poter razionalizzare due enti pubblici economici che sono vigilati e non sono sottoposti a controllo analogo, determinando, quindi, l'onere di individuare, preliminarmente, adeguate figure tecniche di diretta dipendenza della Giunta Regionale idonee a razionalizzare le spese, ottimizzare i costi e ristrutturare il debito consolidato - , nonché di concludere il processo di fusione previsto dalla L.R. n. 23/2011;

RITENUTO, altresì, di assicurare tempi certi al processo di fusione al fine di assicurare la tempestiva attivazione del nuovo ente pubblico economico, definendo i seguenti indirizzi operativi per l'attuazione di un efficace progetto di fusione, cui i Commissari straordinari dovranno attenersi, in aggiunta alla gestione straordinaria degli Enti:

1. **Fase preliminare:** redazione del progetto di fusione e relativa approvazione da parte dei rispettivi Commissari dei due enti pubblici economici;
2. **Fase deliberativa:** approvazione del progetto di fusione e dello statuto del nuovo organismo societario, e successivo deposito presso la CCIAA competente;
3. **Fase delle opposizioni:** decorrenza dei termini di legge al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori sociali;
4. **Fase risolutiva:** risoluzione delle eventuali opposizioni esercitate nei termini di legge;
5. **Fase attuativa:** decorso inutilmente il termine previsto per l'esercizio del diritto di opposizione ovvero successivamente alla risoluzione delle opposizioni eccepite, viene data attuazione al progetto di fusione con la sottoscrizione dell'atto notarile di fusione e successivo deposito presso la CCIAA competente;

PRECISATO che i due Commissari straordinari dovranno rispettivamente porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari per condurre i rispettivi enti pubblici economici vigilati durante la presente fase prodromica alla riforma legislativa;

RITENUTO di stabilire che tutte le suddette fasi debbano concludersi entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei commissari e, comunque, entro e non oltre il termine massimo indicato dall'art. 6, comma 4, L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

RITENUTO necessario di dare mandato al Dipartimento competente in materia di attività produttive di svolgere la funzione di coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, necessario di dare mandato al Dipartimento competente in materia di attività produttive di proporre, per il tramite dell'Assessore competente, un disegno di legge regionale di iniziativa giuntale, avente ad oggetto il riassetto complessivo della materia riguardante lo sviluppo delle aree industriali abruzzesi, entro un anno dall'approvazione della presente deliberazione e, comunque, entro la scadenza dei mandati conferiti ai commissari ai sensi dell'art. 6, comma 3, L.R. n. 4/2009;

DATO ATTO che:

· la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale ai sensi del paragrafo 16.1.a) dell'Allegato 4 Indirizzi per la gestione contabile del Bilancio di Previsione 2024-2026, contenuto nella D.G.R. n. 69 del 31 gennaio 2024 "*Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2024-2026 e relativi allegati. Approvazione*", poiché il compenso spettante ai Commissari è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, L.R. n. 23/2011, nella misura di quello previsto per il Presidente, con oneri a carico degli enti commissariati;

· il presente provvedimento non contiene dati personali ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation – GDPR*), e che, pertanto, nulla osta alla pubblicazione in forma integrale;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle E.Q. degli Uffici competenti per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

SU PROPOSTA dell'Assessore preposto Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato), Ricerca industriale, Lavoro;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1)DI APPROVARE, in attuazione dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo, nonché ai sensi dell'art. 2, L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali), il disegno di legge regionale di iniziativa giuntale avente ad oggetto la "*Istituzione dell'Agenzia Regionale Unica delle Attività Produttive (ARUAP)*" (**Allegato A**), di seguito, denominata ARUAP, unitamente alla Relazione di accompagnamento al DDLR(**Allegato B**);

2)DI EVIDENZIARE che l'ARUAP è costituita tramite la fusione dell'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, nel rispetto delle modalità operative previste dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili;

3)DI PRECISARE che i due commissari straordinari devono rispettivamente porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari per condurre i rispettivi enti pubblici economici vigilati durante la presente fase prodromica alla riforma legislativa;

4)DI EVIDENZIARE che tale fusione, *ope legis*, tra l'Agenzia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI) deve avvenire nel rispetto delle modalità operative previste dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili;

5)DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 6, comma 3, seconda parte, Legge Regionale L.R. 24 marzo 2009, n. 4, così come novellato dall'art. 6, comma 1, L.R. 28 agosto 2023, n. 40, al fine di dare effettiva attuazione alla fase preliminare di cui al punto 6) del presente dispositivo, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive Prot. n. 108 del 7 ottobre 2024 (**Allegato C**):

a) Commissario per la gestione straordinaria dell'Agazia Regionale delle Attività Produttive (ARAP): Avv. Mario Battaglia;

b) Commissario per la gestione straordinaria e liquidatoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI): Dott.ssa Lorella Franciotti.

6) DEMANDARE al Dipartimento competente in materia di attività produttive l'acquisizione de:

a) l'assenso dell'Avv. Mario Battaglia e della Dott.ssa Lorella Franciotti a prestare la propria attività di Commissario per la gestione straordinaria dell'Agazia Regionale delle Attività Produttive (ARAP) e di Commissario liquidatore per la gestione straordinaria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara (CSI);

b) le dichiarazioni dell'Avv. Mario Battaglia e della Dott.ssa Lorella Franciotti circa l'insussistenza di ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi;

c) le dichiarazioni di dell'Avv. Mario Battaglia e della Dott.ssa Lorella Franciotti circa l'impegno ad assolvere tutti i compiti afferenti l'incarico principale dichiarandone la compatibilità con l'incarico aggiunto;

7) DI PREVEDERE che il compenso dei predetti Commissari è a carico dei rispettivi enti commissariati e che non può comunque superare quello previsto per il Presidente dell'ARAP;

8) DI PREVEDERE che, al fine di efficientare i tempi e le operazioni necessarie, ciascuno dei suddetti Commissari si avvarrà del supporto operativo di due sub-Commissari, scelti preliminarmente tra i dipendenti della Giunta Regionale e muniti di specifiche esperienze in materia con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario delegato. I predetti sub-commissari, questi avranno onere di coadiuvare il Commissario nella rappresentanza della struttura commissariale partecipando alle sedute di approvazione delle delibere. Il compenso dei predetti sub-Commissari per la gestione straordinaria è a carico dei rispettivi enti commissariati e che non può comunque superare la metà di quello previsto per il Presidente dell'ARAP;

9) EVIDENZIARE che, qualora, i predetti Commissari ed i sub-Commissari per la gestione straordinaria siano dipendenti della Regione Abruzzo, trova applicazione la disciplina dei permessi e delle aspettative contenuta nel Capo IV del Titolo III del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, relativa allo stato giuridico degli amministratori locali.

10)DI DARE ATTO che per i predetti Commissari ed eventuali sub-Commissari per la gestione straordinaria, se individuati preliminarmente all'interno della struttura regionale, non è necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, essendo incarichi conferiti ai propri dipendenti dagli organi della Giunta Regionale e che, pertanto, non si applica il disciplinare approvato con D.G.R. n. 590/2018;

11)DI APPROVARE i seguenti indirizzi operativi per l'attuazione di un efficace progetto di fusione, cui i Commissari per la gestione straordinaria devono attenersi, in aggiunta alla gestione straordinaria degli Enti:

a)Fase preliminare: redazione del progetto di fusione e relativa approvazione da parte dei rispettivi Commissari dei due enti pubblici economici;

b)Fase deliberativa: approvazione del progetto di fusione e dello statuto del nuovo organismo societario, e successivo deposito presso la CCIAA competente;

c)Fase delle opposizioni: decorrenza dei termini di legge al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori sociali;

d)Fase risolutiva: risoluzione delle eventuali opposizioni esercitate nei termini di legge;

e)Fase attuativa: decorso inutilmente il termine previsto per l'esercizio del diritto di opposizione ovvero successivamente alla risoluzione delle opposizioni eccepite, viene data attuazione al progetto di fusione con la sottoscrizione dell'atto notarile di fusione e successivo deposito presso la CCIAA competente;

12)DI STABILIRE che tutte le suddette fasi debbano essere concluse entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei commissari e, comunque, entro e non oltre il termine massimo indicato dall'art. 6, comma 4, L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

13)DI PRECISARE che i due commissari per la gestione straordinaria devono rispettivamente porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari per condurre i rispettivi enti pubblici economici vigilati durante la presente fase prodromica alla riforma legislativa;

14)DI DARE MANDATO al Dipartimento competente in materia di attività produttive di svolgere la funzione di coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del presente provvedimento;

15)DI DARE MANDATO al Dipartimento competente in materia di attività produttive di proporre, per il tramite del competente Assessore al ramo, un disegno di legge regionale di iniziativa giuntale, avente ad oggetto il riassetto complessivo della materia riguardante lo sviluppo delle aree industriali abruzzesi, entro un anno dall'approvazione della presente deliberazione e, comunque, entro la scadenza dei mandati conferiti ai commissari ai sensi dell'art. 6, comma 3, L.R. n. 4/2009;

16)DI DARE ATTO che il presente provvedimento giuntale non comporta oneri a carico del bilancio regionale, atteso che il compenso spettante ai Commissari ed ai sub-Commissari per la gestione straordinaria è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, L.R. n. 23/2011, nella misura di quello previsto per il Presidente, con oneri a carico degli enti commissariati;

17)DI PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Regione Abruzzo e sul BURAT.

**DPH DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SEDE PESCARA
DPH000 UFFICI DI SUPPORTO
DPH000002 UFFICIO AFFARI GIURIDICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Rita Di Giacomo
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Nevio Muscianese
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPH DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SEDE PESCARA
Germano De Sanctis
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A06 Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato); Ricerca industriale; Lavoro.
Tiziana Magnacca
(Firmato digitalmente)

RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: All. A DDLR ARUAP 02.pdf
Impronta C88C0E8E311702F68CF8502B65719586AF7D1CFD7E83C4F6392340036116FF69
Nome allegato: All. B Relazione DDLR ARUAP 02.pdf
Impronta D5A8B51F9524F7B656E26AA6F8D26A9CD10D2552A4D0DCC79446BA1593BEA873
Nome allegato: Nota Assessorato x ARAP_signed.pdf
Impronta 5CD565EBB1C263C36F4E75CB6DA37129AE6B1BAB44BEE3EF9CF46ECB3B533114



**DPH DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SEDE PESCARA
DPH000 UFFICI DI SUPPORTO
DPH000002 UFFICIO AFFARI GIURIDICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI**

A pag. 14, dell'Allegato A denominato "DISEGNO DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA GIUNTALE AVENTE AD OGGETTO L'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE UNICA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ARUAP)", all' "ARTICOLO 14 NORMA FINANZIARIA", DELE "Le spese di attuazione della presente legge regionale trovano copertura finanziaria sul bilancio 2024-2026, capitolo 281603, art. 1, spesa obbligatoria N, Missione 14, Programma 05, Titolo 01, Macroaggregato 04, cod. PDC 1.04.03.99.000, per un ammontare di € 100.000,00 per ciascuna delle tre annualità." ADDE "La presente legge non comporta oneri.". A pag. 14, dell'Allegato A denominato "DISEGNO DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA GIUNTALE AVENTE AD OGGETTO L'ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE UNICA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ARUAP)", DELE "ARTICOLO 16", ADDE "ARTICOLO 15". N. 4 postille approvate dalla Giunta regionale. La Segretaria della Giunta Regionale Dott.ssa Emanuela Grimaldi

RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPH DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO SEDE PESCARA
DPH000 UFFICI DI SUPPORTO
DPH000002 UFFICIO AFFARI GIURIDICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI**

(Firmato digitalmente da)

**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 10/10/2024 21:22:34

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

**EMANUELA GRIMALDI
SEGRETARIO**

Data: 10/10/2024 21:56:28

Nr. di serie certificato: 2022499533962917797